

83.063

**Messaggio
concernente una convenzione di doppia imposizione
con la Grecia**

del 31 agosto 1983

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale concernente una convenzione di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito con la Grecia, firmata il 16 giugno 1983.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

31 agosto 1983

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Aubert
Il cancelliere della Confederazione, Buser



Compendio

Dopo lunghe trattative, il 16 giugno 1983 è stata stipulata con la Grecia una convenzione di doppia imposizione. I primi negoziati del 1963 e 1975 non avevano avuto risultato alcuno, visto che a quel tempo la politica convenzionale greca non si conciliava con le concezioni svizzere. I negoziati, ripresi nel 1981 su richiesta della Grecia, hanno permesso di giungere in breve tempo ad una soluzione.

Quanto alla forma ed al contenuto, la convenzione stipulata è molto simile al modello di convenzione elaborato nel 1977 dall'OCSE pur comprendendo qualche disposizione propria dovuta a peculiarità del diritto interno greco e corrispondente alla prassi convenzionale della Grecia.

Nel corso della procedura di consultazione, la convenzione è stata approvata da Cantoni e circoli economici interessati.

1 Genesi

I primi colloqui relativi alla conclusione di una convenzione di doppia imposizione risalgono al 1963. A quel tempo non fu possibile giungere ad un accordo poiché la Svizzera non computava ancora le imposte sui dividendi, sugli interessi e sui diritti di licenza che, stando alla convenzione, spettavano alla Grecia.

I negoziati furono ripresi nel maggio del 1975 su domanda della Grecia, che nel frattempo aveva stipulato convenzioni di doppia imposizione con importanti Paesi industrializzati (Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Italia, Repubblica federale di Germania) e non intendeva più accettare le condizioni favorevoli per la Svizzera negoziate nel 1963. In particolare, la Grecia non era disposta a limitare adeguatamente le alte aliquote delle imposte greche alla fonte sui dividendi, gli interessi ed i diritti di licenza. Pretendeva inoltre l'inserimento di una clausola generale relativa allo scambio di informazioni, sul fare del modello di convenzione dell'OCSE, come pure il computo di un'imposta fittizia per tutte le imposte la cui aliquota, stando al diritto interno greco, è ridotta. Malgrado numerosi tentativi, non si riuscì a ottenere una soluzione di compromesso accettabile per ambo le parti.

Verso la fine del 1978, la Grecia esprimeva il desiderio di riprendere i negoziati, che in breve tempo permisero alle due delegazioni di giungere ad un accordo sul contenuto essenziale di un disegno di convenzione nonché di un protocollo complementare, entrambi in lingua inglese. Nel corso della procedura di consultazione, Cantoni e circoli economici interessati hanno accolto favorevolmente il disegno. La convenzione è stata firmata il 16 giugno 1983 a Berna.

2 Commento alle disposizioni della convenzione

Nel nostro messaggio del 13 luglio 1965 concernente la convenzione di doppia imposizione con la Svezia, del 7 maggio 1965, abbiamo commentato in modo dettagliato le disposizioni del modello di convenzione dell'OCSE del 1963 (FF 1965 II 501). Questo modello di convenzione è poi stato modificato; la versione riveduta è stata pubblicata nell'aprile 1977 dal Consiglio dell'OCSE unitamente ad una nuova raccomandazione. Le innovazioni sono state esaminate in modo dettagliato nel nostro messaggio dell'11 gennaio 1978 concernente la convenzione di doppia imposizione con la Gran Bretagna (FF 1978 I 189). Pertanto qui di seguito ci limitiamo a commentare le principali deroghe al testo dell'OCSE nonché le peculiarità della presente convenzione.

Articolo 2 (Imposte sottostanti alla convenzione)

Siccome la Grecia non prevede un'imposta generale sul patrimonio né per le persone fisiche né per le persone giuridiche, la convenzione si applica unicamente alle imposte sul reddito. Per quanto riguarda la Svizzera, la convenzione non si applica all'imposta preventiva sulle vincite delle lotterie.

Articolo 5 (Stabile organizzazione)

Come i Paesi in sviluppo, la Grecia, conformandosi alla riserva fatta al modello di convenzione dell'OCSE del 1977, sostiene che i cantieri di costruzione o di montaggio in esercizio per più di sei mesi debbano essere considerati «stabile organizzazione». Stando alla convenzione è considerato «stabile organizzazione» un cantiere di costruzione o di montaggio in esercizio per più di nove mesi.

Vi è pure «stabile organizzazione», come già avevamo convenuto con l'Australia in forma simile, qualora un'impresa di uno Stato contraente abbia installato nell'altro Stato contraente per più di sei mesi importanti impianti per la ricerca di risorse naturali.

Articolo 8 (Navigazione marittima e aerea)

Il 12 giugno 1962 Svizzera e Grecia hanno stipulato una convenzione in materia di navigazione marittima ed aerea. Conformemente alle disposizioni di questa convenzione ed alla nuova prassi convenzionale greca, gli utili delle imprese di navigazione marittima sono imponibili nello Stato di immatricolazione delle navi. Qualora le navi non fossero immatricolate in alcuno Stato contraente, il diritto d'imposizione spetta allo Stato di domicilio.

L'accordo del 1962 diventa privo d'oggetto con l'entrata in vigore della convenzione di doppia imposizione (art. 27 cpv. 3).

Articolo 10 (Dividendi)

Contrariamente alla Svizzera, la Grecia evita di tassare gli utili presso le società e i dividendi presso gli azionisti (doppia imposizione economica). L'imposta sugli utili distribuiti è a carico dell'azionista, mentre gli utili non distribuiti sono soggetti ad un'imposta sulle società pari al 45 per cento. L'imposizione si effettua alla fonte e prevede quattro aliquote differenti (42 per cento, 45 per cento, 47 per cento e 53 per cento) secondo che si tratti di dividendi di azioni quotate, nominative o al portatore. Vista la peculiarità del sistema greco, gli Stati membri dell'OCSE hanno espressamente riconosciuto alla Grecia il diritto di inserire soluzioni proprie nelle convenzioni bilaterali di doppia imposizione da essa concluse.

L'articolo 10 capoverso 2 lettera b limita al 35 per cento l'imposta greca alla fonte sui dividendi, il che corrisponde ad uno sgravio medio di 12.5 punti. La Grecia, alla stregua di altri Stati dotati di un sistema simile (ad esempio Singapore e Malaysia), rifiuta di concedere uno sgravio maggiore poiché i dividendi distribuiti provengono da utili esenti da imposta. L'imposta preventiva sui dividendi provenienti dalla Svizzera si limita al 15 per cento per le azioni isolate ed al 5 per cento per le partecipazioni.

Su domanda della Svizzera è stata inserita nel protocollo una clausola particolare che prevede l'adattamento reciproco delle aliquote in caso di modifica del sistema fiscale greco (cfr. protocollo, n. 1).

Articolo 11 (Interessi)

Nel diritto interno greco l'imposta alla fonte sugli interessi è del 40 per cento. Conformemente al modello di convenzione dell'OCSE la convenzione limita al 10 per cento l'imposta dello Stato della fonte.

La legge greca 4171/1961 esenta da imposta gli interessi sui collocamenti presso istituti bancari greci come pure gli interessi sui prestiti concessi ad imprese turistiche, industriali o minerarie. Per detti interessi la Svizzera accorda il computo d'imposta fittizia (art. 22 cpv. 4 lett. b).

Articolo 12 (Diritti di licenza)

L'imposta che lo Stato della fonte può prelevare e che nel diritto interno greco è di regola del 17,25 per cento è limitata al 5 per cento. Il numero 2 del protocollo garantisce che gli emolumenti versati per servizi prettamente tecnici non sono considerati diritti di licenza bensì sono regolati dagli articoli 7 o 14.

Articolo 22 (Metodi per eliminare la doppia imposizione)

La Grecia elimina la doppia imposizione con il metodo del computo. La Svizzera, conformemente alla sua prassi convenzionale, esonera dall'imposta svizzera i redditi imponibili in Grecia, ma ne tien conto nel calcolo dell'aliquota.

La Svizzera accorda il computo forfettario d'imposta per l'imposta greca sugli interessi e sui diritti di licenza imponibili nei due Stati. Una clausola speciale prevede che i dividendi greci versati al beneficiario residente di Svizzera non siano gravati dall'imposta sulle società (cfr. osservazioni ad art. 10). La Svizzera accorda all'azionista uno sgravio pari al 10 per cento del dividendo netto per le imposte trattenute alla fonte che, giusta l'articolo 10, sono state ricondotte al 35 per cento.

Il paragrafo 4 lettera b regola il computo d'imposta fittizia (cfr. osservazioni ad art. 11). Il beneficiario svizzero degli interessi che, giusta la legge greca 4171/1961, sono esenti da imposta, ha diritto ad una riduzione del 10 per cento dell'imposta svizzera su detto reddito.

Articolo 25 (Scambio d'informazioni)

La clausola contenuta in questo articolo prevede lo scambio delle informazioni necessarie alla corretta applicazione della convenzione e corrisponde alle disposizioni sull'assistenza amministrativa già contemplate da altre convenzioni di doppia imposizione tra la Svizzera e Stati membri dell'OCSE.

Articolo 27 (Entrata in vigore)

La convenzione avrà effetto retroattivo dal 1° gennaio 1983.

3 Conseguenze finanziarie

In una convenzione di doppia imposizione, ambo gli Stati contraenti rinunciano ad alcune entrate fiscali. Nel caso della Svizzera queste minori entrate fiscali sono dovute in particolare al rimborso parziale dell'imposta preventiva ed al computo parziale o totale sulle imposte svizzere dell'imposta prelevata in Grecia in base agli articoli 10 (dividendi), 11 (interessi) e 12 (diritti di licenza). L'ammanto risultante dal rimborso parziale dell'imposta preventiva a persone residenti in Grecia non dovrebbe per ora risultare elevato, visto che gli investimenti greci in Svizzera sono ancora ridotti. Per contro il computo forfettario d'imposta introdotto dal decreto del Consiglio federale del 22 agosto 1967 graverà il fisco in Svizzera. Tuttavia, a dette perdite fanno riscontro anche vantaggi finanziari. Mentre finora le elevate imposte greche alla fonte sui dividendi, gli interessi ed i diritti di licenza erano considerate spese deducibili, in futuro i redditi provenienti dalla Grecia verranno tassati per il loro ammontare netto, ciò che provocherà un aumento generale dei redditi imponibili. Occorre pure rilevare che la convenzione offre all'economia svizzera importanti vantaggi poiché contribuisce ad agevolare gli investimenti in Grecia ed a promuovere il commercio svizzero. Inoltre, le convenzioni di doppia imposizione sono soprattutto concluse nell'interesse del contribuente e della liberalizzazione degli scambi, che è uno degli obiettivi principali di tutta la politica svizzera in materia di economia esterna.

4 Linee direttive della politica di governo

Il disegno collima con le finalità delle linee direttive della politica di governo per la legislatura 1979/83 (FF 1980 I 548).

5 Costituzionalità

La presente convenzione si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che accorda alla Confederazione il diritto di stipulare trattati internazionali. Giusta l'articolo 85 numero 5 della Costituzione, l'approvazione spetta alla vostra Assemblea. La convenzione ha durata illimitata, ma può essere denunziata per la fine di ogni anno civile. Essa non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non implica un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale non sottostà quindi al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione. Inoltre l'esiguità della portata materiale e territoriale della convenzione non giustifica il referendum facoltativo su decisione delle vostre Camere in applicazione dell'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione.

6 Conclusioni

La presente convenzione collima ampiamente col modello di convenzione dell'OCSE e con la prassi convenzionale svizzera. La Grecia, interessata alla conclusione della convenzione, era disposta a fare delle concessioni. La Svizzera non ha dovuto abbandonare la sua prassi convenzionale abituale. Grazie alla convenzione l'economia svizzera potrà contare su un alleggerimento sostanziale dell'onere fiscale gravante gli investimenti svizzeri in Grecia. La convenzione conferisce a detti investimenti una base giuridica più solida e dovrebbe in linea di massima favorire lo sviluppo degli scambi commerciali reciproci.

**Decreto federale
che approva una convenzione di doppia imposizione
con la Grecia**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 31 agosto 1983 ¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ La convenzione firmata il 16 giugno 1983 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹⁾ FF 1983 III 729

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito

Il Consiglio federale svizzero

e

Il Governo della Repubblica Ellenica,

desiderosi di stipulare una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Campo d'applicazione della convenzione

Articolo 1 Persone

La presente convenzione si applica alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2 Imposte

1. La presente convenzione si applica alle imposte sul reddito riscosse per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di riscossione.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte ordinarie e straordinarie riscosse sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili nonché le imposte sugli incrementi patrimoniali.

3. Le imposte attuali cui si applica la convenzione sono in particolare:

a) per quanto riguarda la Repubblica Ellenica:

- i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
- ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
- iii) il contributo al fondo di assicurazione agricola, calcolato in base all'imposta sul reddito, e
- iv) il contributo agli stabilimenti di approvvigionamento idrico e di drenaggio, calcolato in base al reddito lordo dei fabbricati;

b) per quanto riguarda la Svizzera:

le imposte sul reddito federali, cantonali e comunali (reddito totale, del lavoro, della sostanza, utili d'esercizio ed altri redditi).

¹⁾ Dal testo originale tedesco.

Doppia imposizione

4. La convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che fossero istituite dopo la firma della convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Alla fine di ogni anno, le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modificazioni delle loro legislazioni fiscali.
5. La convenzione non si applica all'imposta federale preventiva riscossa in Svizzera alla fonte sulle vincite delle lotterie.

Capitolo II Definizioni

Articolo 3 Definizioni generali

1. Ai fini della presente convenzione, salvo che il contenuto non richieda una diversa interpretazione:

- a) la locuzione «Repubblica Ellenica» designa il territorio della Repubblica Ellenica nonché quella parte di fondale e di sottosuolo del Mediterraneo su cui la Repubblica Ellenica esercita il diritto di sovranità in concordanza con il diritto internazionale;
- b) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
- c) il termine «persone» designa le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
- d) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- e) le locuzioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- f) la locuzione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato con un aeromobile esercitato da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, o con una nave immatricolata in uno Stato contraente od ivi provvista di documenti, eccetto che la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra punti situati nell'altro Stato contraente;
- g) la locuzione «autorità competente» designa:
 - i) per quanto riguarda la Repubblica ellenica:
il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato;
 - ii) per quanto riguarda la Svizzera:
il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o un suo rappresentante autorizzato.

2. Per l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, le locuzioni non definite hanno il significato loro attribuito dal diritto di questo Stato relativo alle imposte oggetto della convenzione, salvo che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Doppia imposizione

Articolo 4 Domicilio fiscale

1. Ai fini della presente convenzione, la locuzione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di questo Stato, è quivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale locuzione non include le persone imponibili in questo Stato soltanto per i redditi ottenuti da fonti qui situate. Essa include una società di persone costituita od organizzata secondo il diritto di uno Stato contraente.

2. La situazione della persona fisica che, in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, è residente di entrambi gli Stati contraenti, è determinata nel seguente modo:

- a) tale persona è considerata residente dello Stato nel quale dispone di un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato con il quale ha più strette relazioni personali ed economiche (centro degli interessi vitali);
- b) se non si può determinare lo Stato nel quale ha il centro dei suoi interessi vitali, o se non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui dimora abitualmente;
- c) se dimora abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non dimora abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza;
- d) se ha la cittadinanza di entrambi gli Stati, o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. La persona non fisica che, in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, è residente di entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato di sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5 Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente convenzione, la locuzione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. La locuzione «stabile organizzazione» include in particolare:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) un'officina;
- e) un laboratorio;
- f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se rimane in esercizio per più di nove mesi.

4. L'impresa che in uno Stato contraente usa per più di sei mesi importanti attrezzature per la ricerca di risorse naturali è considerata avente «stabile organizzazione» in questo Stato ed esercitante un'attività per mezzo di essa.
5. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:
- a) si fa uso di un'istallazione ai soli fini di immagazzinamento, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
 - b) merci appartenenti all'impresa sono depositate ai soli fini di immagazzinamento, di esposizione o di consegna;
 - c) merci appartenenti all'impresa sono depositate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
 - d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
 - e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare per l'impresa qualsiasi altra attività di carattere preparatorio o ausiliario;
 - f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo di attività menzionate ai capoversi a) ad e), a condizione che l'insieme delle attività risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.
6. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona — diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 8 — agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti in nome dell'impresa, si considera che questa impresa ha in tale Stato una stabile organizzazione per tutte le attività esercitate in suo nome da questa persona, a meno ch'esse non si restringano a quelle menzionate al paragrafo 4 e, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permettano di considerare tale sede una stabile organizzazione giusta le disposizioni di detto paragrafo.
7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero vi esercita la sua attività (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
8. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto ch'essa vi esercita la sua attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di qualsiasi altro agente che goda di uno statuto indipendente, a condizione che queste persone agiscano nell'ambito ordinario della loro attività.

Capitolo III

Imposizione dei redditi

Articolo 6 Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae da beni immobili (compresi i redditi delle aziende agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.
2. La locuzione «beni immobili» è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Essa include in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dallo sfruttamento diretto, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo 7 Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Nel qual caso, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a tale stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a questa stabile organizzazione gli utili ch'essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un'impresa distinta con attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa madre.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono deducibili le spese sostenute per gli scopi da essa perseguiti, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato di sede, sia altrove.
4. Qualora uno Stato contraente soglia determinare gli utili di una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le sue diverse parti, la disposizione del paragrafo 2 non gli impedisce di determinare

Doppia imposizione

gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere atto a fornire risultati conformi ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Non si possono attribuire utili ad una stabile organizzazione per il solo fatto di aver acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, sempre che non esistano motivi validi e sufficienti per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente convenzione, le disposizioni del presente articolo non tangono quelle dei suddetti articoli.

Articolo 8 Navigazione marittima e aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio di navi in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui la nave è immatricolata o è stata provvista di documenti.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio di una nave in traffico internazionale sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.

3. Gli utili di un'impresa di trasporto aereo di uno Stato contraente proveniente dall'esercizio di un aeromobile in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui ha sede la direzione effettiva dell'impresa.

4. Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche agli utili provenienti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a una comunità d'esercizio o a un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9 Imprese associate

1. Qualora:

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipi, direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipino, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e se, in entrambi i casi, le due imprese sono vincolate, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che un'impresa avrebbe potuto realizzare in mancanza di queste condizioni possono essere inclusi negli utili dell'impresa e corrispondentemente imposti.

Articolo 10 Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato.

2. Questi dividendi sono altresì imponibili nello Stato contraente in cui risiede la società che versa i dividendi, in conformità al diritto di questo Stato; tuttavia, se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta non può eccedere:

a) nel caso di dividendi versati da una società residente di Svizzera ad un residente di Grecia:

i) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

ii) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi;

b) nel caso di dividendi versati da una società residente di Grecia ad un residente di Svizzera: il 35 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di queste limitazioni. Il presente paragrafo non tange l'imposizione della società per quanto riguarda gli utili da distribuire in dividendi.

3. Giusta il presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi di azioni, azioni o buoni di godimento, partecipazioni minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni giusta la legislazione fiscale dello Stato in cui risiede la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che versa i dividendi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività indipendente mediante una sede fissa ivi situata, la partecipazione generatrice dei dividendi appartenga effettivamente a questa stabile organizzazione o sede. In tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, secondo le circostanze.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, questi non può assoggettare ad imposta i dividendi versati dalla società, a meno che tali dividendi siano versati ad un residente di questo altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi appartenga effettivamente a una stabile organizzazione o a una sede fissa situata in questo Stato, né prelevare alcuna imposta sugli utili non distribuiti, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti provengono in tutto o in parte da questo altro Stato.

Articolo 11 Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

2. Questi interessi sono altresì imponibili nello Stato contraente dal quale provengono, giusta la legislazione di questo Stato; tuttavia, se la persona che riceve gli interessi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di questa limitazione.

3. Giusta il presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, provvisti o no di garanzia ipotecaria o di diritti di partecipazione agli utili del debitore, segnatamente i redditi di prestiti pubblici e obbligazioni, inclusi i rispettivi premi e remunerazioni, nonché, qualsiasi provento assimilabile ai redditi del capitale prestato, giusta la legislazione fiscale dello Stato di provenienza di detti redditi, fatti salvi i redditi di cui all'articolo 10. Giusta il presente articolo non è considerato interesse il sovrapprezzo per pagamenti dilazionati.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività indipendente mediante una sede fissa ivi situata, ed il credito produttore degli interessi appartenga effettivamente a questa stabile organizzazione o sede. In tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, secondo le circostanze.

5. Se il debitore è uno Stato contraente, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un suo residente, gli interessi si considerano provenienti da questo Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso o no residente di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una sede fissa all'origine del debito sul quale sono pagati gli interessi e questi interessi sono a carico della stabile organizzazione o sede fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la sede fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di loro e terzi, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito cui si riferiscono, eccede quello che sarebbe stato altrimenti convenuto tra debitore e beneficiario effettivo, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale caso, l'eccedenza è imponibile giusta il diritto di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.

Articolo 12 Diritti di licenza

1. I diritti di licenza provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato.

2. Questi diritti sono altresì imponibili nello Stato contraente da cui provengono, giusta la legislazione di questo Stato; tuttavia, se la persona che riceve i diritti di licenza ne è il beneficiario effettivo, l'imposta non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei medesimi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di questa limitazione.

3. Giusta il presente articolo, la locuzione «diritti di licenza» designa gli indennizzi di qualsiasi natura versati per l'uso o la concessione dell'uso di diritti d'autore su un'opera letteraria, artistica o scientifica, comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per emissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti, come pure per l'uso o la concessione dell'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei diritti di licenza, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal quale provengono i diritti di licenza sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività indipendente mediante una sede fissa ivi situata, e il diritto o il bene generatore dei diritti di licenza appartenga effettivamente a questa stabile organizzazione o sede. In tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, secondo le circostanze.

5. Se il debitore è uno Stato contraente, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un suo residente, i diritti di licenza si considerano provenienti da questo Stato. Tuttavia, quando il debitore di questi diritti, sia esso o no residente di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una sede fissa dalla quale ha origine l'obbligo di versare questi diritti e che ne assume gli oneri, i diritti si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la sede fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di loro e terzi, l'ammontare dei diritti di licenza, tenuto conto della prestazione cui si riferiscono, eccede quello che sarebbe stato altrimenti convenuto tra debitore e beneficiario effettivo le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale caso, l'eccedenza è imponibile giusta il diritto di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.

Articolo 13 Utili provenienti dall'alienazione di beni

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall'alienazione di

Doppia imposizione

beni immobili di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato.

2. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente o di beni mobili appartenenti a una sede fissa che serve al residente di uno Stato contraente per l'esercizio nell'altro Stato contraente di un'attività indipendente, inclusi gli utili provenienti dall'alienazione della stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o della sede fissa, sono imponibili in questo medesimo Stato.

3. Gli utili provenienti dall'alienazione di navi o aeromobili in esercizio nel traffico internazionale, come pure di beni mobili destinati all'esercizio di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente cui, giusta le disposizioni dell'articolo 8, spetta l'imposizione degli utili provenienti dall'esercizio di tali navi o aeromobili.

4. Gli utili provenienti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14 Attività indipendenti

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in questo Stato, sempre che questo residente non faccia abitualmente uso nell'altro Stato contraente di una sede fissa per l'esercizio della sua attività. Nel qual caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma limitatamente alla parte attribuibile alla sede fissa.

2. La locuzione «libera professione» designa in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15 Attività dipendenti

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve per un'attività dipendente sono imponibili soltanto in questo Stato, sempre che l'attività non sia svolta nell'altro Stato contraente. Nel qual caso, le remunerazioni percepite sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve per un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
- b) le remunerazioni sono pagate da o in nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

- c) l'onere delle remunerazioni non è a carico di una stabile organizzazione o di una sede fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni per attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente cui, giusta le disposizioni dell'articolo 8, spetta l'imposizione degli utili provenienti dall'esercizio di queste navi o aeromobili.

Articolo 16 Partecipazione agli utili (tantièmes)

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio d'amministrazione o di vigilanza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

Articolo 17 Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente trae da un'attività personale svolta nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, artista di teatro, cinema, radio o televisione, musicista o sportivo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, i redditi provenienti da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, attribuiti ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, sono imponibili nello Stato contraente nel quale le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte.

Articolo 18 Pensioni

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19 paragrafo 2, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, versate ad un residente di uno Stato contraente per un impiego anteriore, sono imponibili soltanto in tale Stato.

Articolo 19 Funzioni pubbliche

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica per servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente sono imponibili soltanto in tale Stato.
- b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in questo Stato e se la persona fisica è un residente di questo Stato e:
 - i) ha la cittadinanza di tale Stato o
 - ii) non è divenuta residente di tale Stato unicamente al fine di rendere i servizi in questione.

Doppia imposizione

2. a) Le pensioni pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelievo su fondi da essi costituiti, a una persona fisica per servizi resi a questo Stato, suddivisione o ente sono imponibili soltanto in tale Stato.
 - b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica è residente di questo Stato e ne possiede la cittadinanza.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e alle pensioni versate per servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale svolta da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Articolo 20 Studenti

Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, che è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di continuare gli studi o la formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Articolo 21 Altri redditi

1. Gli elementi del reddito di un residente di uno Stato contraente, indipendentemente dalla loro origine, che non sono trattati negli articoli precedenti della presente convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi non provenienti da beni immobili di cui all'articolo 6 paragrafo 2, quando il beneficiario di questi redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sia un'attività indipendente mediante una sede fissa ivi situata, e il diritto o il bene produttore dei redditi appartiene effettivamente a questa stabile organizzazione o sede. In tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, secondo le circostanze.

Capitolo IV

Metodi per eliminare la doppia imposizione

Articolo 22

1. Qualora un residente di Grecia percepisca redditi che, giusta le disposizioni della presente convenzione, sono imponibili in Svizzera, la Grecia accorda, sull'imposta da essa percepita sul reddito di questo residente, uno sgravio pari all'imposta sul reddito pagata in Svizzera. Questo sgravio non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta greca sul reddito, calcolata prima dello sgravio, che corrisponde al reddito imponibile in Svizzera.

Doppia imposizione

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, qualora un residente di Svizzera percepisca redditi che, giusta le disposizioni della presente convenzione, sono imponibili in Grecia, la Svizzera esenta da imposta questi redditi, ma può, nel calcolare l'ammontare dell'imposta sul resto del reddito di questo residente, applicare la stessa aliquota che applicherebbe in mancanza di esenzione.

3. Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o emolumenti che, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in Grecia, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme:

- a) computo dell'imposta pagata in Grecia, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sull'imposta svizzera sul reddito di suddetta persona; l'ammontare computato non può eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imposto in Grecia; oppure
- b) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera calcolata secondo norme pre-stabilite che tengano conto dei principi generali di sgravio di cui al capoverso a) qui sopra; oppure
- c) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi, interessi o emolumenti in questione, ma almeno deduzione dell'imposta pagata in Grecia dall'ammontare lordo dei dividendi, interessi o emolumenti.

La Svizzera determina il tipo di sgravio e regola la procedura giusta le prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

4. Per l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo:

- a) la Svizzera considera, per lo sgravio previsto, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare netto dei dividendi, fintantoché si applicano le disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 2 lettera b);
- b) gli interessi sui prestiti che, giusta le disposizioni della legge greca n. 4171 del 1961 (comprese le successive modifiche) sono esenti dall'imposta greca, sono considerati essere stati assoggettati all'imposta greca con l'aliquota di cui all'articolo 11 paragrafo 2.

Capitolo V Disposizioni speciali

Articolo 23 Parità di trattamento

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo da essa derivante, diversa o più onerosa di quelle cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di questo altro Stato che si trovino nella stessa situazione. Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, la presente disposizione si applica anche alle persone che non sono residenti di uno Stato contraente o di entrambi gli Stati contraenti.

Doppia imposizione

2. Il termine «cittadino» designa:

- a) ogni persona fisica che ha la cittadinanza di uno Stato contraente;
- b) ogni persona giuridica, società di persone e associazione costituita conformemente al diritto in vigore in uno Stato contraente.

3. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo ultimo Stato meno favorevole dell'imposizione delle imprese dello stesso Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata come obbligo per uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d'imposta accordate ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri di famiglia.

4. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 9, 11 paragrafo 6 e 12 paragrafo 6, gli interessi, emolumenti ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, come se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

5. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad esso relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura residenti del primo Stato.

6. Nonostante le disposizioni dell'articolo 2, le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni natura o denominazione.

Articolo 24 Procedura amichevole

1. Se ritiene che i provvedimenti adottati da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente convenzione, una persona può, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno di tali Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso rientra nell'articolo 23 paragrafo 1, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro tre anni dalla prima notificazione del provvedimento che comporta un'imposizione non conforme alla convenzione.

2. L'autorità competente, se ritiene fondato il reclamo e non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, cerca di comporre il caso in via amichevole con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti cercano in via amichevole di risolvere le difficoltà o chiarire i dubbi che sorgono dall'interpretazione o

dall'applicazione della convenzione. Possono altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla convenzione.

4. Ai fini di giungere a un accordo giusta i paragrafi precedenti, le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere ad un colloquio nell'ambito di una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 25 Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni (che la legislazione fiscale degli Stati contraenti permette di ottenere nell'ambito della normale prassi amministrativa) necessarie all'applicazione della presente convenzione e relative alle imposte oggetto della convenzione. Le informazioni sono tenute segrete e possono essere rivelate unicamente alle persone che si occupano della fissazione e dell'esazione delle imposte oggetto della convenzione. Non è permesso lo scambio di informazioni che rivelano segreti commerciali, d'affari, bancari, industriali o professionali oppure processi commerciali.

2. Le disposizioni del presente articolo non possono, in alcun caso, essere interpretate come norme che impongono ad uno Stato contraente l'obbligo di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla sua legislazione o alla sua prassi amministrativa o contrari alla sua sovranità, sicurezza o ordine pubblico, oppure di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione e di quella dello Stato che le richiede.

Articolo 26 Agenti diplomatici e funzionari consolari

1. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 4, ogni persona fisica membro di una missione diplomatica, d'un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situati nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata, ai fini della convenzione, residente dello Stato accreditante, a condizione che:

- a) conformemente al diritto internazionale, non sia assoggettata, nello Stato accreditario, ad imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a questo Stato;
- b) abbia, nello Stato accreditante, gli stessi obblighi in materia d'imposta sul reddito complessivo dei residenti di questo Stato.

3. La convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, qualora

si trovino sul territorio di uno Stato contraente e non siano trattati in materia d'imposta sul reddito come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente.

Capitolo VI Disposizioni finali

Articolo 27 Entrata in vigore

1. La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati ad Atene appena possibile.
2. La convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione e le sue disposizioni saranno applicabili:
 - a) in Grecia:
 - ai redditi percepiti il o dal 1° gennaio 1983;
 - b) in Svizzera:
 - per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio 1983 o in seguito.
3. L'accordo del 12 giugno 1962 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Grecia per evitare la doppia imposizione dei redditi dell'esercizio di navi e aeromobili è abrogato con l'entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 28 Denuncia

La presente convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la convenzione per via diplomatica con preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ogni anno civile. In tal caso, la convenzione cesserà d'essere applicabile:

- a) in Grecia:
 - ai redditi percepiti il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello della denuncia;
- b) in Svizzera:
 - per tutti gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Berna, il 16 giugno 1983, in 6 esemplari in lingua tedesca, greca ed inglese, ogni testo facente ugualmente fede; in caso di dubbio, fa stato il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:
P. Aubert

Per il Governo
della Repubblica Ellenica:
D. Velissaropoulos

Il Consiglio federale svizzero
ed
Il Governo della Repubblica Ellenica,

nel firmare la convenzione stipulata tra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposta sul reddito, hanno convenuto le disposizioni seguenti formanti parte integrante della convenzione.

1. Ad articolo 10 paragrafo 2

Siccome le differenze tra le disposizioni delle lettere a) e b) dell'articolo 10 paragrafo 2 risultano dal fatto che, conformemente all'imposta greca sul reddito delle persone giuridiche in vigore al momento della firma della convenzione, i dividendi versati da una società residente di Grecia sono deducibili dai suoi utili, resta inteso che i due Governi procederanno alla revisione delle suddette disposizioni in modo da adattare la lettera b) alla lettera a) qualora suddetta differenza non avrà più ragione di essere.

2. Ad articolo 12 paragrafo 3

Le remunerazioni ricevute da una persona per studi specifici o analisi di natura scientifica, geologica o tecnica, per servizi specifici di ingegneria o per servizi di consulenza o vigilanza non sono considerate remunerazioni per informazioni riguardanti esperienze industriali, commerciali o scientifiche, sempre che detta persona agisca nell'ambito della sua normale attività. In tal caso si applicano, secondo le circostanze, le disposizioni degli articoli 7 o 14.

Fatto a Berna, il 16 giugno 1983, in 6 esemplari in lingua tedesca, greca ed inglese, ogni testo facente ugualmente fede; in caso di dubbio, fa stato il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:
P Aubert

Per il Governo
della Repubblica Ellenica:
D. Velissaropoulos

¹⁾ Dal testo originale tedesco.